

Ordinanza concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

172.327.8

del 20 novembre 1996 (Stato 1° giugno 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 52 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione¹,
ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Principio

¹ La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente della Confederazione.

² Nei settori dell'ingegneria genetica e della biotecnologia opera in favore della protezione dell'uomo e dell'ambiente, segnatamente della protezione:

- a. della popolazione da malattie trasmissibili;
- b. della salute dei lavoratori;
- c. di animali e piante, delle loro biocenosi e dei loro biotopi nonché della fertilità del suolo.

Art. 2 Consulenza

¹ La Commissione presta consulenza:

- a. al Consiglio federale e ai servizi subordinati, in occasione della preparazione di prescrizioni, direttive o raccomandazioni;
- b. alle autorità federali e cantonali, in occasione dell'esecuzione delle prescrizioni del diritto federale.

RU 1997 6

¹ [RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2. RU 1997 2022 art. 63].
Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

² Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:

- a. l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;
- b. le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
- c. la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.²

Art. 3 Informazione

¹ La Commissione presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività.

² Informa l'opinione pubblica periodicamente, almeno ogni due anni, su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.

³ Dopo che le autorità competenti in materia di autorizzazione hanno emesso la loro decisione e in accordo con esse, la Commissione può informare l'opinione pubblica sul proprio parere in merito a singole domande di autorizzazione.

Sezione 2: Membri

Art. 4 Composizione

La Commissione si compone di specialisti esterni all'Amministrazione, i quali:

- a. dispongono di specifiche conoscenze scientifiche, segnatamente nei settori:
 1. dell'ingegneria genetica e della biotecnologia (p. es. biologia molecolare, microbiologia, genetica, biochimica),
 2. dell'ambiente (p. es. ecologia, botanica, zoologia, agronomia),
 3. della sanità (p. es. patologia, epidemiologia, igiene, veterinaria, tossicologia) e
- b. rappresentano i diversi interessi nell'ambito della protezione e dell'utilizzazione, segnatamente gli interessi:
 1. delle università (insegnamento e ricerca),
 2. dell'economia,
 3. dell'agricoltura e della selvicoltura,
 4. delle organizzazioni ambientaliste,
 5. delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.

² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

Art. 5 Numero di membri e presidenza

¹ La Commissione si compone di 16 membri. Il Consiglio federale nomina i membri e ne elegge uno alla presidenza.

² I membri della Commissione eleggono il vicepresidente.

Art. 6 Durata del mandato, periodo amministrativo, età limite, indennità

La durata del mandato, il periodo amministrativo, l'età limite come pure le indennità sono rette dall'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle commissioni.

Sezione 3: Organizzazione**Art. 7** Sedute

¹ La Commissione fissa ogni anno entro la fine di ottobre le date delle sedute dell'anno seguente e, su richiesta, le rende note.

² Il presidente convoca i membri della Commissione alle sedute. Può inoltre invitare altre persone, segnatamente:

- a. rappresentanti delle autorità;
- b. periti esterni;
- c. le persone che hanno inoltrato la domanda d'autorizzazione.

Art. 8 Comitati di esperti, perizie

¹ La Commissione può incaricare comitati di esperti, singoli membri della Commissione oppure il segretariato di preparare singole pratiche.

² Può far elaborare perizie da terzi nell'ambito del credito annuo attribuito se, nella valutazione di singole domande d'autorizzazione, in importanti questioni non dispone di sufficienti conoscenze specialistiche.

Art. 9 Obbligo d'informazione

¹ Le autorità federali e cantonali che trattano questioni di sicurezza biologica sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.

² Se, per la valutazione di singole domande d'autorizzazione, ritiene necessaria una migliore conoscenza dei luoghi, la Commissione può procedere a un sopralluogo o disporre che le autorità competenti in materia di autorizzazione ne organizzino uno.

³ RS 172.31

Art. 10 Pareri

¹ La Commissione redige un parere scritto e motivato in merito alle domande che le vengono sottoposte.

² Se, su questioni importanti, i membri della Commissione non pervengono a un'opinione comune, il parere esprime le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.

³ Il presidente e il segretario firmano i pareri.

Art. 11 Decisione e diritto di voto

¹ La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

² Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.

³ Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto.

Art. 12 Confidenzialità

¹ I membri della Commissione e tutte le altre persone cui la Commissione si rivolge nell'adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d'ufficio a meno che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti dell'energia e delle comunicazioni⁴ non li esima esplicitamente di volta in volta.

² L'operato, i fascicoli e i documenti della Commissione sono confidenziali.

³ L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e la confidenzialità vale segnatamente anche per i contatti con le cerchie vicine.

Art. 13 Ricusazione

¹ Se la Commissione prende posizione in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d'autorizzazione, i membri della stessa devono ricusarsi se:

- a. hanno un interesse personale nella questione;
- b. rappresentano un partito;
- c. sono implicati nella questione per altri motivi.

² Se la ricusazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l'affare per decisione all'autorità competente in materia.

³ È fatta salva la regolamentazione concernente la ricusazione in istanza di giudizio.

Art. 14 Diritto d'autore

¹ Il Consiglio federale e gli uffici subordinati sono abilitati, nell'ambito dell'interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell'adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d'autore.

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

² Il diritto d'utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché la memorizzazione completa o parziale in impianti per l'elaborazione elettronica dei dati e l'allestimento di microfilm.

³ L'autore ha diritto a un'indennità supplementare solo se la sua opera viene sfruttata a titolo commerciale.

Sezione 4: Segretariato

Art. 15

¹ Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPF) da quello amministrativo.

² Si occupa delle pratiche d'ordine amministrativo della Commissione e cura i contatti e la collaborazione con le autorità interessate.

³ Sostiene l'attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.

⁴ Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e alle autorità interessate.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

